

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 14/06/2011 n. 3604
d.lgs 163/06 Articoli 56 - Codici 56.1

Le concessioni (come gli altri contratti delle PPAA) non possono considerarsi tacitamente prorogate alla scadenza, con l'entrata in vigore l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, che ha introdotto il divieto di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, con la previsione - inserita in sede di successive modifiche - della nullità dei contratti stipulati in violazione del predetto divieto. A seguito dell'entrata in vigore della citata disposizione deve ritenersi che non possano sopravvivere le clausole di rinnovo tacito di contratti o convenzioni, potendo al massimo porsi la questione della possibilità di procedere - in base a clausole espresse - al rinnovo con provvedimento esplicito (Consiglio Stato, sez. V, 11 maggio 2004, n. 2961 ha ritenuto che il divieto coinvolge solo le manifestazioni di volontà espresse in modo non formale o tacitamente dalle pubbliche amministrazioni e che è, invece, ammissibile che un contratto venga prolungato con provvedimento espresso in base ad una clausola preventivamente conosciuta in sede di affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica).